



27453-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EDUARDO DE GREGORIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 226/2023
ROSSELLA CATENA		CC - 17/02/2023
ALFREDO GUARDIANO		R.G.N. 39771/2022
EGLE PILLA		
GIOVANNI FRANCOLINI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

vista la richiesta di remissione proposta da:

(omissis) (omissis) ato a C (omissis)

avverso l'ordinanza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta, riportandosi alla requisitoria scritta già depositata;

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) (omissis) ha presentato richiesta di rimessione del procedimento penale (n. 16106/2019 R.G.) pendente nei suoi confronti innanzi alla Corte di appello di Roma per il reato di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/1991 (ora art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.).

L'istante:

- ha rimarcato la «mediaticità del processo», oggetto di particolare attenzione a livello nazionale, «sollecitata» dalle persone offese attraverso periodici e mezzi di comunicazione, che avrebbero espresso un «vittimismo tale da turbare l'imparzialità e la serenità del giudice» e cui è stata attribuita una «credibilità quasi religiosa», con l'avallo della giurisdizione;

- ha prospettato la violazione del principio di uguaglianza, palesato da una serie di provvedimenti che hanno ingenerato nello stesso istante il legittimo sospetto che la Corte di appello di Roma non si trovi nella necessaria condizione di serenità e imparzialità, richiamando la vicenda dell'omicidio (omissis) riportata nel libro (omissis) di cui è autore (omissis) che avrebbe trovato smentita (alla luce degli elementi indicati nell'istanza), in relazione alla quale la deposizione dello stesso (omissis) (tenuto conto del deposito di una memoria del Pubblico ministero) avrebbe trovato *suggeritori*;

- ha rappresentato la «falsità della teste (omissis) a proposito della vicenda del (omissis) da lei riferita (già in un articolo de (omissis) pubblicato sul quotidianc (omissis) o), rispetto alla quale ella avrebbe mentito per salvaguardare la propria fonte;

- infine, ha rimarcato la diversa decisione sull'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla Procura generale rispetto a quella, di segno contrario, resa sulla medesima eccezione presentata dalla difesa.

2. Con atto depositato il 17 febbraio 2023, il (omissis) ha presentato istanza di ricusazione nei confronti dei consiglieri (omissis) componenti del Collegio (con riguardo ai quali era già stato presentato – nel corpo di un atto a firma del difensore del (omissis) avv. (omissis) pervenuto in dat. (omissis) ed intestato «motivi aggiunti», quantunque non contenesse alcun riferimento al *thema* della richiesta di rimessione - invito all'astensione, per vero non autorizzata dalla (omissis) on provvedimento del (omissis) Pertanto, all'udienza dello stesso giorno (omissis) (presenti il (omissis) e l'avvocato (omissis) bile, difensore di (omissis) (omissis) nonché sostituto dell'avvocato (omissis) r la (omissis)

è stata sospesa la trattazione in attesa della pronuncia sulla detta dichiarazione di ricusazione (cfr. verbale dell'udienza del (omissis) . Dunque, a seguito della declaratoria di inammissibilità di essa, resa dalla Sezione Prima penale di questa Corte in

pari data, si è proceduto oltre alla presenza del solo Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta di remissione (ivi).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La richiesta di remissione deve essere dichiarata inammissibile.

Essa, infatti, è del tutto priva di specificità poiché si sostanzia in generici rimandi ad atti e vicende (per vero, neppure chiaramente riferibili *in toto* al processo di cui si chiede la remissione), privi della necessaria capacità rappresentativa e dunque inidonei a consentire un ordinato inquadramento delle ragioni che si è inteso addurre, ossia a costituire una compiuta e rituale allegazione in questa sede dei motivi che dovrebbero sostenere la remissione (cfr. art. 45, comma 1, cod. proc. pen.), anche allorché adduce una difforme decisione dei Giudici di merito su un'eccezione della Parte pubblica e della difesa – come assunto nella richiesta qui in esame - di analogo tenore, che peraltro *ex se* non rientra tra le ipotesi contemplate dall'art. 45 cod. proc. pen. con la conseguenza che *in parte qua* la richiesta di remissione sarebbe del tutto priva di fondamento.

A tale ultimo riguardo, deve ribadirsi che, per costante giurisprudenza:

- la remissione del processo, che costituisce una «deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, ha un carattere di assoluta eccezionalità» ed opera «solamente laddove - come la Consulta ha spiegato - "le gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo" generino un contesto peculiare "a favore o contro l'accusa o, reciprocamente, a favore o contro l'imputato", tale da far prevalere le esigenze sottese ai principi di indipendenza e di imparzialità dell'organo giudicante considerato nel suo complesso, ed alla tutela del diritto di difesa, sul divieto di distogliere l'imputato dal suo giudice naturale» (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Bonura, Rv. 275366 - 01, che richiama Cort. cost., n. 168 del 2006); l'istituto, infatti, «tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di essere inquinato da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale» (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 - dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273115 - 01);

- pertanto, «i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario» (Sez. 6, n. 13419/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020, Amara, Rv. 278986 - 01 - che richiama Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014 - dep. 2015, Querci, Rv. 264269; e Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010);

- «per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo

concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa» (Sez. 5, n. 11953/2020, cit., che richiama Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004 - dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari).

2. All'inammissibilità consegue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali (cfr. Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929 - 01: «in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»; Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438 - 01). Ricorrono altresì i presupposti per condannare il (omissis) al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro mille (art. 48, comma 6, cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità della richiesta impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015 - dep. 20/01/2016, Casamonica, Rv. 265774 - 01).


P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/02/2023.

Il Consigliere estensore

Giovanni Francolini



Il Presidente

Eduardo De Gregorio



Corte Suprema di Cassazione
Sez. V^a Penale

Depositata in Cancelleria

Roma, li 22 GIU 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott.ssa Maria Cristina D'Angelo